

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

NORME AMMINISTRATIVE E TECNICO-COSTRUTTIVE

APPROVATO CC. n.º 6 DEL 15.2.86

ART. 9: COMPLETATO CON ATTO n.º 31 LI CC. DEL 29.9.88

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 - PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI LOCULI

I loculi sono concessi:

- a) per ricevere le salme di persone morte nel Comune di Pizzoli qualunque fosse in vita la residenza;
- b) per ricevere le salme di persone morte fuori del Comune di Pizzoli, ma che avevano la residenza in Pizzoli al momento della morte, o che risultano aver trasferito la residenza unicamente in dipendenza da ricovero in casa di cura o istituto;
- c) per ricevere le salme di persone morte fuori del Comune di Pizzoli non aventi ivi la residenza all'atto della morte, ma che abbiano il coniuge o congiunti entro il primo grado di parentela inumati o tumulati nel Cimitero di Pizzoli, o comunque abbiano coniuge o parenti entro il primo grado residenti in Pizzoli da almeno due anni;
- d) per ricevere le salme di persone morte fuori del Comune di Pizzoli e non aventi ivi la residenza all'atto della morte, ma che siano nati in Pizzoli, oppure abbiano avuto la residenza in Pizzoli per almeno venti anni.

COMUNE DI

L'Aquila

COMUNE DI

COMUNE DI

L'Aquila

I loculi potranno inoltre essere concessi:

a) a persone viventi solo qualora si tratti di coniuge o di parenti in primo grado che chiedano la concessione del loculo contiguo a quello in cui avviene la sepoltura del coniuge o parente deceduto;

b) a persone viventi, residenti in Pizzoli da almeno due anni quando abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) a persone che avendo raggiunto i sessanta anni e non essendo residenti in Pizzoli, abbiano il coniuge sepolto nel Cimitero di Pizzoli da almeno due anni.



A discrezione dell'Amministrazione i loculi possono essere concessi nei limiti del 10% sulla disponibilità, per ricevere salme di persone non rientranti nelle categorie di cui sopra, contro pagamento di un supplemento del 50% della tariffa di concessione.

Inoltre l'Amm.ne si riserva la disponibilità di loculi per la tumulazione gratuita temporanea di persone decedute nel territorio del Comune di Pizzoli e sconosciute all'anagrafe, per la durata del periodo di morte presunta.

Decorso tale periodo si procederà alla tumulazione sotterranea.

Hanno la precedenza i parenti di secondo e terzo grado di persone residenti.

Tale facoltà può essere usata solo in caso di morte e mai a favore di persone viventi.



ART. 2 - PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE
PER SEPOLTURE PRIVATE.

Le aree vengono concesse per la costruzione di tombe di famiglia, a favore di:

- a) persone residenti in Pizzoli da almeno due anni;
- b) persone che abbiano il coniuge o parente di primo grado inumati o tumulati in Pizzoli, o comunque coniuge o parenti di primo grado residenti in Pizzoli da almeno due anni;
- c) persone non residenti in Pizzoli, che siano nati in Pizzoli o che vi abbiano avuto la residenza per almeno venti anni;
- d) enti e comunità aventi sedi od operanti in Pizzoli.



ART. 3 - DIRITTO DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Il diritto di uso dei loculi è riservato alla persona a cui favore viene effettuata la concessione.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente al quale è intestata la concessione, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine di premorienza.

Sono in ogni caso considerati membri della famiglia del concessionario, salvo contrarie disposizioni del concessionario stesso da inserirsi nell'atto di concessione, le persone con lui conviventi, il coniuge non legalmente separato, i suoi ascendenti e discendenti diretti e persone loro equiparate secondo le norme del Codice Civile, nonchè i rispettivi coniugi non legalmente separati.



Possono essere sepolti nella tomba di famiglia, quando la chiedi il concessionario con domanda scritta rivolta all'ufficiale di Stato Civile, anche i di lui suoceri, i fratelli, le sorelle ed i nipoti con i rispettivi coniugi.

E' consentita altresì la tumulazione provvisoria delle salme di persone diverse da quelle prima indicate, quando nel Cimitero non vi sia ancora ultimata la costruzione di aree o loculi, o quando non sia ancora ultimata la costruzione della tomba in cui il defunto ha diritto di sepoltura, semprechè il concessionario ne faccia domanda scritta e depositi il controvalore di un corrispondente loculo comunale secondo le tariffe in vigore.

Il deposito sarà restituito al momento della concessione definitiva; esso non è richiesto quando sia in corso di costruzione, o sia stata presentata domanda di concessione per tombe private o il defunto abbia diritto di essere sepolto.

Le firme apposte sulle domande devono in ogni caso essere autenticate, nelle forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.

ART. 4 - TRASFERIMENTO E SUCCESSIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario che trasferisca la sua residenza in luogo diverso da quello risultante nell'atto di concessione, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

In caso di morte, la titolarità della concessione si trasmette agli eredi del concessionario secondo le disposizioni del Codice Civile.

Il diritto di uso della tomba è in ogni caso esteso ai coniugi degli eredi non legalmente separati.

ART. 5 - CONCORSO DI PIU' CONCESSIONARI

Qualora, dall'atto della concessione o per effetto di successione a causa di morte, i titolari della concessione vengano ad essere più d'uno, questi devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolati.

La designazione deve essere effettuata per iscritto, con unica o separate dichiarazioni debitamente autenticate.

In difetto di tale designazione, qualunque dei titolari, che dimostri tale sua qualità con atto notorio o dichiarazione sostitutiva, può far valere i diritti spettanti al titolare della concessione, restando a suo carico ogni responsabilità conseguente.

Qualora non vengano identificati i successori o eredi designati, dopo gli adempimenti e le ricerche di rito, la concessione viene requisita dall'Amm.ne .

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

Salve le facoltà di cui al precedente articolo 5 è vietata la cessione del diritto di sepoltura a favore di terzi.

E' ammessa la rinuncia alla propria quota di proprietà in favore di altri eredi.
E' altresì ammessa la rinuncia, anche parziale, delle proprie quote di proprietà in favore di altri cointestatati della concessione.

Le rinunce devono essere fatte per iscritto, con dichiarazioni autenticate, ed annotate sugli atti di concessione.

ART. 7 - RESTITUZIONE AL COMUNE (Comp. UDM Area M:3 (nce.)
n. 2800)

- a) I concessionari di aree, loculi e cellette ossario possono rinunciare alle loro concessioni in favore del Comune.
- b) Se le aree non sono state ancora costruite, i loculi e le cellette non ancora usati, il Comune rimborsa ai concessionari l'intero prezzo da loro pagato ridotto del 10%.
- c) Le aree costruite possono essere rinunciate a favore dell'Amm.ne che rivaluterà l'area stessa se non utilizzata ad un prezzo pari al 30% del prezzo di vendita dei loculi comunali.
- d) Le aree attualmente non utilizzate, sulle quali non è stata iniziata costruzione, decorso il termine di dieci anni dall'acquisto del terreno, possono essere requisite dall'Amm.ne Comunale, che corrisponderà il prezzo di acquisto.
- e) Per le aree acquisite prima del 1988 le costruzioni debbono iniziare entro il 1998 a titolo di sanatoria.

Per i loculi e le cellette usati e rinunciati il Comune rimborsa ai concessionari il prezzo da loro pagato ridotto del 50% se l'uso dura da non più di cinque anni, e del 70% se l'uso dura da cinque a dieci anni.

Nulla spetta se l'uso dura da più di dieci anni.

ART. 8 - ESTIMULAZIONI

A norma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 è ammessa la estimulazione di salme sepolte nelle tombe private prima della scadenza della concessione.

NORME TECNICHE - COSTRUTTIVE

ART. 9 -

L'area cimiteriale è suddivisa in zone omogenee, corrispondenti a specifiche caratteristiche storico ambientali ed architettoniche-urbanistiche:

- Zona "A" - zona del Cimitero antico di conservazione
- Zona "B" - zona del Cimitero moderno a parziale edificazione
- Zona "C" - zona del Cimitero nuovo o di ampliamento.

La normativa di ciascuna zona ha il fine di garantire il decoro, l'igiene, l'estetica ed i valori civili, culturali e religiosi di un luogo che riveste un alto significato per la comunità.

ART. 10 - ZONA "A" - zona del Cimitero antico di conservazione

La tipologia consentita in questa zona è la tomba seminterrata, costruita a confine degli allineamenti planimetrici. Essa può essere realizzata dagli assegnatari della concessione o da coloro che ne hanno un titolo legittimo (vedi norme amministrative) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

E' vietata ogni nuova assegnazione di lotti resi disponibili a qualsiasi titolo e l'accorpamento dei lotti contigui.

E' vietata la concessione di aree comprese nelle zone di fosse comuni.

L'Amministrazione Comunale renderà possibili permuta assegnando nuove concessioni nelle zone "B" e "C", lasciando ai concessionari, la facoltà di continuare ad utilizzare la vecchia tomba, in conformità alla durata della concessione, e con l'impegno a conservare le caratteristiche della tomba e a provvedere alla sua manutenzione.

In questa zona sono consentite tutte le operazioni da eseguirsi sotto la direttiva dell'Ufficio Tecnico Comunale e, nel caso di interventi di trasformazione architettonica sentito il parere della Commissione Edilizia.

Lungo il viale principale che porta alla chiesa è vietata qualsiasi edificazione ad esclusione delle tombe.

ART. 11 - ZONA "B" - zona del cimitero moderno a parziale edificazione

Le tipologie edilizie consentite in questa zona sono:

- la tomba seminterrata
- l'edicola funeraria
- la cappella funeraria.

L'edificazione è subordinata agli allineamenti planimetrici.

L'altezza degli edifici non può essere superiore a cinque posti loculo ad esclusione dei loculi per cellette ossario eventualmente ricavabili nel sottotetto.

Gli edifici devono coprire il massimo della superficie del lotto.

E' possibile, in ogni caso, lasciare un cunicolo ispezionabile della larghezza minima di cm. 60.

Il concessionario che costruisce per primo deve porsi in aderenza con l'altro lotto o lasciare un minimo di cm. 30 relativo alla metà del cunicolo ispezionabile. E' obbligatorio, in questo caso, per l'altro lotto posizionarsi a cm. 30 dal confine.

Le caratteristiche architettoniche, trattandosi di zona parzialmente edificata dovranno essere coordinate con quelle degli edifici circostanti.

ART. 12 - ZONA C - Zona del cimitero nuovo o di ampliamento

In questa zona l'edificazione è subordinata agli allineamenti e alla tipologia prevista nella pianta del Cimitero Comunale.

La tipologia consentita è la tomba seminterrata, l'edicola funeraria, la cappella funeraria e il loculario comunale.

Le norme tecniche di costruzione sono identiche a quelle di cui all'art. 3.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA

A) tomba seminterrata: manufatto composto di una parte interrata per la collocazione dei defunti e una parte fuori terra con funzioni di copertura e decorativa.

B) edicola funeraria: manufatto costituito da un sistema di loculi fuori terra, che prospettano direttamente verso l'esterno senza spazi interni praticabili.

C) cappella funeraria: manufatto costituito da un sistema di loculi con spazi interni praticabili.

D) loculario comunale: manufatto costituito da un sistema continuo di loculi esterni ed interni con eventuali spazi interni praticabili.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI

L'edificazione cimiteriale è subordinata alla concessione edilizia del Comune, rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

Le concessioni relative alle singole costruzioni non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, i quali devono comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione (L. n. 10/28.1.77 e L.R. n. 18/18.4.83).

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione edilizia.

Per quanto riguarda le procedure e le rispettive competenze degli organi amministrativi si fa riferimento specifico o per analogia al Regolamento Edilizio Comunale.



ART. 15 -

Le norme del Codice Civile, le leggi ed i regolamenti di igiene comunale regolano le materie di competenza.

ART. 16 -

L'uso dei suoli edificabili è regolato con il regime della concessione in conformità alle leggi n. 10/28.1.77 e L.R. n. 18/18.4.83.

ART. 17 -

L'ufficio Tecnico Comunale esprime direttive a cui dovranno essere uniformati i progetti sulle varie materie tecniche tra cui i distacchi e le modalità di accorpamento fra i fabbricati, lo smaltimento delle acque piovane ed altre prescrizioni tecniche.

Esso, inoltre sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, considerato il carattere ed il valore civile e religioso del luogo, nonché del regime di concessione delle aree cimiteriali, propone varianti e prescrizioni tecnico architettoniche ed igieniche che si rendessero necessarie per gravi carenze estetiche e funzionali dei progetti e degli elaborati tecnici.

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

p.c.c. IL SEGRETARIO COMUNALE



Li, 16.2.1996



Che detto termine era stato già fissato nell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale Cimiteriale, ma che tale termine (10 anni) appare eccessivamente dilatatorio;
Ritenuto, pertanto dover riformulare integralmente tale articolo;

Visto il parere del responsabile del servizio, che testualmente recita: "i due anni dovrebbero essere previsti anche per i concessionari che hanno avuto la concessione del terreno prima della modifica regolamentare, per evitare disparità di trattamento";

Visto il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 con il quale si approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la L. 142/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la relazione del Sindaco;

Con votazione unanime:

COMUNE
DELIBERA N. 31 del 28/9/99

di modificare il vigente art. 7 del Regolamento Comunale nel testo come segue;
ART. 7 - Decadenza e restituzione al Comune

a) la concessione di aree per la costruzione di tombe comporta per il titolare l'obbligo di inizio lavori delle stesse, nel rispetto delle altre norme vigenti entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di concessione dell'area. Decorso inutilmente detto termine il Comune accertata la decadenza del titolare, revoca la concessione e restituisce all'avente diritto l'importo pagato quale corrispettivo decurtato del 10%.

b) è data facoltà ai concessionari di aree, loculi e cellette ossario di rinunciare alle relative concessioni in favore del Comune. Per le aree oggetto di rinuncia nei 24 mesi dalla concessione come per i loculi e le cellette non utilizzate viene restituito l'intero importo già pagato.

In ipotesi di rinuncia a loculi e cellette già adibiti a sepoltura, l'Amministrazione rimborsa ai concessionari il 50% del corrispettivo a suo tempo pagato se l'utilizzo dura da non più di 5 (cinque) anni, il 30% se l'uso si protrae da cinque a dieci anni.
Nulla è rimborsato se l'utilizzo supera i dieci anni.

c) i soggetti che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino da oltre un biennio concessionari di aree, destinate alla costruzione di tombe di famiglia, sulle quali non si sia provveduto alla edificazione delle medesime, entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione che l'Autorità Municipale avrà cura di notificare ai medesimi, nelle forme di legge, sono tenuti:

a formalizzare con l'Amministrazione Comunale la rinuncia alla concessione di cui trattasi;

al deposito della documentazione inerente l'inizio lavori.

In ipotesi di rifiuto, silenzio e comunque di ingiustificabile inerzia del concessionario il Comune provvederà alla revoca della concessione stessa con le modalità di cui al punto "a" di questo articolo.

d) il concessionario di aree destinate a tomba di famiglia è comunque tenuto alla conservazione delle stesse nel rispetto del decoro imposto dal luogo. In ipotesi di inerzia del titolare, dopo un sollecito scritto dell'Amministrazione, quest'ultima provvederà all'effettuazione delle opere necessarie, addebitandone il costo al concessionario medesimo.

Gli importi di cui ai commi a, b verranno restituiti senza corresponsione di alcun interesse.

atto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Ranieri Angelo

fto

Il Presidente
Anastasio Giovannino

fto

Il Segretario Comunale
dr. Osvaldo Spennati